



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PROPOSTA DI APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	<i>Nr. Progr.</i>	52
	<i>Data</i>	29/04/2015
	<i>Nr. Prot.</i>	
	<i>Seduta Nr.</i>	12

Cod. Materia:

Cod. Ente : 041057

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTINOVE del mese di aprile alle ore 18.30 nella solita sala delle adunanze il Commissario Prefettizio DOTT. ANTONIO ANGELONI, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto di Pesaro e Urbino in data 27 maggio 2014, prot. n. 17076/2014/PA 15-001 Area II, assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Veronica Balducci, ha adottato la suesesa deliberazione.

OGGETTO:
**PROPOSTA DI APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETÀ PARTECIPATE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**
(art. 42, comma 2, lettera c. TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

VISTO il Decreto del Prefetto di Pesaro e Urbino del 27 maggio 2014, prot. n. 17076/2014/ PA 15-001 Area II, con il quale il dott. Antonio Angeloni è stato nominato Commissario Prefettizio del Comune di Sant'Angelo in Vado;

premesse che:

- dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:
 1. *eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;*
 2. *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 3. *eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
 4. *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
 5. *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

Lo stesso comma 612 prevede inoltre che:

1. *al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;*
 2. *il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;*
 3. *la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;*
 4. *i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;*
 5. *anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;*
 6. *la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);*
- con deliberazione n. 62 del 29/11/2010 il Consiglio Comunale in attuazione di quanto disposto dalla Legge n.244/2007 ha autorizzato il mantenimento delle società partecipate con il possesso delle quote azionarie e delle partecipazioni di capitale sociale risultanti dal prospetto sotto riportato:

	Denominazione	anno di costituzione	Forma giuridica	Quota % di partecipazione	Servizi prevalenti
1	MEGAS NET	2002	SPA	2,488	Proprietà reti idrico e gas
2	MARCHE MULTISERVIZI	2008	SPA	0,38	Servizio Idrico, smaltimento rifiuti e gas

VISTO l’allegato schema di piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

PROPONE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO NR. 52 DEL 29/04/2015

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;
3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000:

Il Responsabile del Settore contabile, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

D E L I B E R A

–DI approvare integralmente il contenuto della su estesa proposta.

Infine, **Il Commissario Prefettizio**

In relazione all'urgenza e visto l'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000;

DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile il presente

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO NR. 52 DEL 29/04/2015

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di

conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Ricognizione delle partecipazioni dirette dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Sant'Angelo in Vado partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Megas. Net S.p.A. con una quota del 2,488 %;
2. Società Marche Multiservizi S.p.A. con una quota del 0,38%.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Megas. Net S.p.A.

La società Megas. Net S.p.A è di proprietà del comune di Sant'Angelo in Vado allo 2,488%.

Megas. Net S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica di proprietà per il 40% dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino e il restante 60% di proprietà di 51 Comuni del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.

E' il frutto della scissione prevista dalla finanziaria 2001 che prevedeva la separazione tra la gestione dei servizi (Megas S.p.A.) e la società proprietaria di reti, impianti e altre dotazioni (Megas.net).

Megas. Net è proprietaria delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale e più precisamente:

- idrico integrato;
- igiene integrato;
- gas naturale.

Megas. Net ha anche per oggetto l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, per eseguire tale scopo, la società si prefigge:

- di operare in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo le direttive indicate in sede europea, cioè di società di servizi energetici;
- di investire in particolare nella produzione di energie e nell'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) e del P.F. (Project Financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti;
- di promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Società Megas. Net SpA con espressa direttiva al Rappresentante del Comune affinché, in sede assembleare, nel limite delle proprie possibilità, si faccia parte attiva affinché la Società consegua economie di spesa.

Ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1 – Amministratore unico

Numero componenti collegio sindacale: 5

2. Società Marche Multiservizi S.p.A.

La società Marche Multiservizi S.p.A. è di proprietà del Comune di Sant'Angelo in Vado allo 0,38%.

MMS vuole offrire ai propri clienti i migliori standard di qualità a costi contenuti. Nel realizzare i propri obiettivi d'impresa, nel pieno rispetto delle finalità sociali ed ambientali definite d'intesa con gli Enti locali di riferimento, l'Azienda si impegna a salvaguardare l'ambiente ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio. I valori e la mission sui quali il Gruppo prosegue nella costruzione del percorso di responsabilità sociale e sostenibilità sono quelli che erano radicati nella cultura delle società che l'hanno costituita, Aziende storicamente attente alla tutela dell'ambiente ed all'importanza della dimensione umana.

Marche Multiservizi è una multiutility che opera nei servizi di pubblica utilità, in particolare nella gestione del **ciclo idrico integrato**, della **distribuzione del gas metano** e dei **servizi ambientali**. L'attività aziendale è focalizzata alla realizzazione di sinergie ed economie di scopo e di scala per consentire il miglioramento qualitativo dei servizi sul territorio.

La società costituisce la **prima multiutility della Regione Marche** sia per volume d'affari che per dimensioni industriali: la presenza di un importante **Partner industriale** (Hera S.p.A. di Bologna) permette alla società di mantenere un elevato standard di innovazione tecnologica.

In applicazione del D.Lgs. 127/91 ha proceduto alla redazione del Bilancio Consolidato con consolidamento integrale delle sottoelencate società facenti parte del Gruppo Marche Multiservizi:

- Naturambiente S.r.l.
- MMS Ecologica S.r.l.

Marche Multiservizi è una società per azioni costituita ai sensi dell'Art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Ai sensi dell'Art 5 dello Statuto, i Soci pubblici detengono la maggioranza del capitale sociale (52,85%).

Il Comune, quindi, ha affidato la gestione del servizio di igiene ambientale alla società Marche Multiservizi S.p.A. a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23/06/2008, contratto aggiuntivo del 30/12/2008 reg.n.137, che approvava le modifiche ed integrazioni al contratto di servizio per l'affidamento del servizio di igiene ambientale al Megas SPA, approvato con delibera C.C. n. 59 del 20/12/2001 e stipulato in data 31/05/2002 rep. N.1215;

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo della società e si compone di 7 membri.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato in data 08/07/2014 e resterà in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2016.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Società Marche Multiservizi S.p.A. con espressa direttiva al Rappresentante del Comune affinché, in sede assembleare, nel limite delle proprie possibilità, si faccia parte attiva affinché la Società consegua economie di spesa.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to Dott. Angeloni Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Balducci Veronica

Per copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Balducci Veronica

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta:

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/05/2015 (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Sant'Angelo in Vado, li 06/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sacchi Augusto

ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/05/2015 al 21/05/2015 ed è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2015, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Lì, 31/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Sacchi Augusto



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Delibera nr. **52** Data Delibera **29/04/2015** Ufficio: Servizio Ragioneria Generale Serv:

OGGETTO

PROPOSTA DI APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 30/03/2015 IL Responsabile del Settore F.to Lani Claudio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 30/03/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro _____.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Competenza _____ | <input type="checkbox"/> Impegno _____ |
| <input type="checkbox"/> Residui _____ | <input type="checkbox"/> Liquidazione _____ |
| <input type="checkbox"/> Registrato _____ | <input type="checkbox"/> Cap./Art. _____ |
| <input type="checkbox"/> Pren.: PREN/ _____ | <input type="checkbox"/> Storni/Variaz. _____ |

Data, _____

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Lani Claudio